



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

# **OSSERVAZIONI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE**

DOCUMENTI CNA



## 1. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI

### SOPPRESSIONE CONTABILITÀ SPECIFICA PER L'UTILIZZO DI ALCOOL ETILICO AD ACCISA ASSOLTA

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».

#### **Motivazione**

La proposta è volta all'abrogazione dell'obbligo di tenuta di registri contabili cartacei e telematici per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assoluta. Ed infatti, gli stabilimenti che utilizzano questa materia prima ad accisa assoluta pagano l'alcool già comprensivo dell'accisa al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale), che poi provvede a destinare all'erario.

Attualmente, una materia prima come l'alcool ad uso alimentare è trattata alla stregua delle altre materie prime, senza considerare il fatto di essere stata già stata sottoposta a imposizione fiscale.

La soppressione dell'obbligo di tenere la contabilità specifica con registri cartacei e telematici per le imprese testé descritte non produrrebbe alcun danno all'Erario, né inciderebbe sulla disciplina dei controlli, effettuati a monte, ma comporterebbe esclusivamente una semplificazione per le aziende.

L'emendamento proposto non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

## **REGISTRI DI CARICO E SCARICO BURRO**

Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, articolo 1, i commi 6 e 7 sono abrogati.

Conseguentemente, al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 7 è abrogato

### **Motivazione**

La proposta è volta ad eliminare i registri di carico e scarico del burro, ormai non più rispondenti alle mutate esigenze aziendali. Allo stesso tempo, la dematerializzazione del registro, la cui disciplina è stata introdotta nel 2014, non è esente da critiche. Infatti, in nessun altro Paese dell'unione Europea esiste un onere di questo tipo a carico degli operatori del burro.

## REGISTRI DI CARICO E SCARICO SOSTANZA ZUCCHERINE

Al Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole « con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio,» sono sostituite dalle seguenti «di natura cartacea ovvero telematica»;
- b) il comma 8 è abrogato;
- c) al comma 9, il secondo periodo è abrogato;
- d) il comma 10 è sostituito dal seguente: « I predetti registri devono essere conservati per un periodo non superiore a due anni.»

### Motivazione

La proposta è volta ad introdurre alcune semplificazioni nella tenuta della contabilità per sostanze zuccherine.

Come noto, nel 1997 lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, per cui il registro ha mantenuto soltanto una mera funzione contabile contro le pratiche di sofisticazione dei vini.

Per tali ragioni, la tenuta dei registri rappresenta un inutile orpello per le imprese del settore alimentare.

Per questi motivi, la proposta mira ad alleggerire gli oneri collegati alla tenuta di tali registri.

## **SANZIONI ACCESSORIE PER VIOLAZIONI NORMATIVA ETICHETTATURA MOCA**

Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 4, comma 2, le parole «da euro 1.500 a euro 15.000» sono sostituite con le seguenti «da euro 150 a euro 1500»

### **Motivazione**

La proposta è volta a ridurre l'ammontare delle sanzioni di carattere amministrativo, previste in caso di violazione delle norme in materia di etichettatura sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (c.d. MOCA). Come stabilito dallo stesso articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 le sanzioni imposte dagli Stati membri devono essere proporzionate alla violazione. Sicché si ritiene che l'eccessivo ammontare delle sanzioni previste dal legislatore italiano non tiene conto dell'effettiva entità della violazione.

## RIDUZIONE DELL'ACCISA A FAVORE DEI MICROBIRRIFICI

All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma *3-bis* è sostituito con i seguenti:

«*3-bis*. Per i microbirrifici artigianali, di cui al comma successivo, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma *7-bis*, secondo le seguenti riduzioni d'imposta per scaglioni:

- 1) fino a 5.000 hl, del 50%;
- 2) fino a 10.000 hl, del 40%;
- 3) fino a 20.000 hl, del 30%;
- 4) fino a 40.000 hl, del 20%».

*3-ter*. Per microbirrifici si intendono i piccoli birrifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
2. utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
3. produzione annua non superiore ai 40.000 ettolitri.

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*7-bis*. Per le fabbriche di birra di cui al comma *3-ter*, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.»

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.*

### **Motivazione**

La proposta emendativa è volta ad alleggerire il regime fiscale dei microbirrifici, mediante l'applicazione dell'accisa ridotta, come previsto dalla direttiva 92/83/CEE sull'armonizzazione del sistema delle accise.

Il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito. L'accertamento d'accisa, stante il principio impositivo definito dall'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto legislativo, avviene nella fase di produzione.

Durante la fase di recepimento della direttiva 92/83/CEE, nel nostro Paese non è stata inserita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, determinando un gap competitivo rilevante tra le imprese italiane e quelle omologhe operanti in Europa.

La decisione di non salvaguardare i piccoli produttori mediante l'applicazione dell'accisa ridotta, rende questi soggetti assai vulnerabili ai frequenti aumenti delle accise sulle alcole, individuati dal Governo quali mezzi di copertura per misure normative anche rilevanti per l'interesse generale.

Per superare le attuali difficoltà, l'emendamento propone di introdurre, a favore dei microbirrifici, una riduzione d'imposta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno.

In tale prospettiva, la lettera a), viene individuata una nuova definizione di microbirrificio, tale da superare giuridicamente l'attuale. Sono infatti considerati microbirrifici le fabbriche con produzione annua non superiore ai 40.000 ettolitri, sulla base di una definizione data dall'Agenzia delle Dogane per circoscrivere tali soggetti.

La lettera b) si propone, inoltre, di ridefinire il sistema di accertamento della birra prodotta dai microbirrifici. Il sistema attuale di accertamento, previsto dall'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche se potrebbe apparire più semplice rispetto a quello precedente, poiché basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra, determina paradossalmente una tassazione più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici e obbliga le imprese ad anticipare il pagamento della tassazione della birra rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie, (art. 35 comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione.

Ed infatti, tale norma, in base all'interpretazione fortemente restrittiva data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D, impone ai microbirrifici di collocare i misuratori elettronici nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra.

Pertanto, si suggerisce di trasferire il momento della tassazione della birra da quello della produzione del mosto a quello di immissione del prodotto in consumo, intendendo per immissione in consumo il momento nel quale viene prelevato il prodotto dal magazzino per la vendita, sia diretta - nel caso di microbirrifici che hanno la mescita nella stessa fabbrica - che indiretta ad altre imprese.

In tal senso, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di



condizionamento, il prodotto andato perduto, nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.

È demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione delle modalità per l'esercizio dei controlli, senza introdurre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle previsioni, valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## MISURE PER LA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato.

### Motivazioni

In conformità a quanto già previsto dall'art. 4 del DL n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06, per l'attività di produzione del pane, ed in analogia con l'identica previsione introdotta dall'art. 3 del medesimo provvedimento per gli esercizi di vicinato di gastronomia, che hanno consentito l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, utilizzando i locali e gli arredi aziendali con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, la presente proposta intende ampliare tale facoltà anche nei confronti delle imprese di produzione e trasformazione alimentare (soprattutto di natura artigiana) le quali continuano a risultare ingiustificatamente escluse da questa opportunità di concorrenza.

La norma in questione risulta senza dubbio positiva in quanto ammette una modalità di organizzazione dell'attività produttiva che risulta mirata a rendere più completa e funzionale l'attività stessa rispetto alle esigenze della clientela senza configurare alcuna forma di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La norma prevede che le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, professionalmente qualificate, possano effettuare la vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché questi siano in misura prevalente di propria produzione. Tale integrazione si impone in quanto nello svolgimento della stessa attività di vendita dei propri prodotti alimentari (pasticceria, gelateria, yogurteria, rosticceria, piadineria, pizzeria da asporto, gastronomia in genere, pasta fresca, panificazione) risulta normale accompagnare tali prodotti con altri prodotti alimentari complementari (quali, in via meramente esemplificativa, patatine fritte, frutta secca di contorno, bevande varie) che risultano utili e soddisfare in modo maggiormente compiuto le esigenze della clientela.

Si prevede inoltre che possano essere utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. In sostanza, si richiede di riconoscere alle imprese artigiane ed alle piccole imprese del settore della produzione e trasformazione alimentare la facoltà di predisporre nei locali adiacenti a quelli di produzione, e nelle eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, semplici arredi ed attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, sedie, panchine e piccoli tavoli per consentire ai clienti la sosta, la degustazione ed il consumo sul posto dei medesimi prodotti dell'azienda, eventualmente comprendendovi altri alimenti e bevande in via meramente complementare rispetto ai prodotti alimentari dell'impresa, senza tuttavia effettuare la somministrazione assistita tradizionalmente intesa con servizio al tavolo.

Considerato che la modifica prevista viene ad applicarsi a tutto il macrosettore della produzione e trasformazione alimentare, ivi compresa la panificazione, si propone, altresì, di abrogare una specifica disposizione già introdotta dal comma 2-bis dell'art. 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale, come evidenziato in premessa, aveva applicato agli impianti di panificio la facoltà di vendita per il consumo immediato dei propri prodotti, utilizzando i locali e gli arredi aziendali con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tale abrogazione si rende necessaria al fine di applicare le nuove disposizioni previste dal secondo comma della proposta di emendamento in modo omogeneo rispetto a tutto il comparto della produzione e trasformazione alimentare.

## SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI

Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, articolo 1, comma 3-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1».

### Motivazioni

La proposta è diretta ad escludere gli artigiani e i piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del d.lgs. 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli sanitari, al fine evitare che imprese di piccola dimensione siano sottoposte al pagamento di una vera e propria tassa prevista per tutte le aziende di produzione alimentare che vendono oltre il 50% di prodotto all'ingrosso.

Infatti il decreto legislativo all'art. 10 dispone il pagamento di una tariffa forfettaria annua, da versare entro il 31 gennaio, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli, da parte della generalità delle imprese del settore alimentare, anche di quelle svolgenti attività produttive diverse da quelle per le quali il Regolamento CE 882/2004 prevedeva espressamente l'obbligo di corrispondere specifiche tariffe per i controlli sanitari.

L'assoggettamento da parte del legislatore nazionale di tale categoria di imprese all'obbligo medesimo si ritiene sia discriminatorio e vessatorio nei confronti delle medesime imprese in quanto deciso in modo del tutto discrezionale ed in senso difforme da quanto previsto dal Regolamento 882/2004.

Quindi l'applicazione indiscriminata della tariffa a carico delle imprese di piccole dimensioni provoca una distorsione della concorrenza sia in ambito interno, a vantaggio delle realtà più grandi, sia sul piano comunitario rispetto agli altri Paesi.

Non di meno c'è da registrare un'ulteriore penalizzazione verso questa tipologia di imprese per una disparità di trattamento loro riservata rispetto ad altre imprese che pur appartenenti a medesime filiere produttive ma operanti nel settore agricolo hanno



visto il riconoscimento di una specifica esenzione dagli obblighi sopra ricordati, introdotta con la Legge Comunitaria 2009 (art. 48, comma 5, L. 96/2010).

## SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIFINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI

Al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono abrogati;
- b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25% dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista.»

### Motivazioni

La proposta di emendamento intende esonerare dal pagamento della tariffa forfetaria annua per l'effettuazione dei controlli sanitari le imprese a bassa capacità produttiva.

Con riferimento alla proposta di soppressione dei commi 4 e 6 dell'art. 10 del D.lgs. n. 194/2008, occorre evidenziare che, in base al criterio previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, si dispone chiaramente che, nei confronti della generalità delle imprese interessate, le tariffe dovute per l'effettuazione dei controlli sanitari “devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione”. Invece, ai sensi del comma 4 viene prevista una eccezione rispetto al criterio sopra riportato, nel senso che nei confronti delle imprese svolgenti attività produttive diverse da quelle per le quali il Reg. CE 882/2004 prevedeva l'obbligo di corrispondere specifiche tariffe per i controlli sanitari, viene introdotto, comunque, l'obbligo di corrispondere tariffe forfetarie annue, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tale obbligo di versamento (le cui tariffe sono regolate dall'apposita tabella contenuta nella Sezione 6, Allegato A) si ritiene sia discriminatorio e vessatorio nei confronti delle medesime imprese in quanto il legislatore nazionale, in modo del tutto discrezionale ed in

senso difforme da quanto previsto dal Regolamento 882/2004, ha voluto assoggettare tale categoria di imprese all'obbligo medesimo.

Inoltre, contrariamente a quanto previsto in via generale dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 194/2008, laddove si dispone che le tariffe sono finalizzate al finanziamento dei controlli (e, quindi, a copertura delle spese relative), i versamenti a carico delle imprese sopra indicate dovrebbero essere comunque corrisposti nonostante la reale impossibilità di procedere ai controlli su tutte le imprese soggette, visto il considerevole numero delle stesse.

Quindi tali importi, di fatto, sarebbero riscossi come se fossero assimilabili ad una vera e propria imposta.

Con l'abrogazione del comma 4 anche queste tipologie di imprese sarebbero parificate a quelle che sono tenute al versamento delle tariffe solo in previsione dell'effettivo controllo.

Per esigenze di coordinamento si propone, altresì, l'abrogazione del comma 6.

L'integrazione proposta alla sezione 6 dell'allegato A (nella quale, per l'appunto, sono definite le tariffe a carico delle imprese per le quali il Reg 882/2004 non prevedeva l'obbligo di corrispondere specifiche tariffe e che il legislatore nazionale ha invece ritenuto di includere in piena discrezionalità tra i soggetti obbligati) è mirata ad esonerare dal pagamento della tariffa forfetaria annua le imprese a bassa capacità produttiva.

In effetti, nella delega al Governo di cui all'art. 27 della legge Comunitaria 2007, si stabiliva che il decreto legislativo di disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali (di cui al regolamento CE 882/2004) doveva attenersi, tra i principi e criteri direttivi indicati, al criterio specifico di determinare le tariffe tenendo conto dei criteri previsti nell'articolo 27, comma 5, del Regolamento CE 882/2004: tra questi, i criteri di tener conto degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva e dei fattori di rischio relativi alle differenti tipologie di aziende, sono stati completamente disattesi, poiché nella prima fascia produttiva della tabella vengono considerate imprese minime senza dipendenti alla stessa stregua di quelle che hanno

capacità produttiva di tipo industriale, penalizzando fortemente in tal modo le imprese di piccole dimensioni nella concorrenza sia in ambito nazionale che comunitario.

Stante questa non proporzionalità dell'importo rispetto alla dimensione produttiva, l'esonero dal pagamento delle tariffe per queste imprese, individuate per capacità produttiva inferiore al 25% dei limiti massimi della prima fascia, è ritenuto necessario per impedire vantaggi concorrenziali a favore di quelle maggiormente strutturate.



## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA DEI BENI DI PRODUZIONE PROPRIA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, comma 7, le parole: «nei locali di produzione, o ad essi contigui» sono abrogate.
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 4, comma 2, lettera f), le parole: «per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;» sono abrogate.

### Motivazioni

La proposta è volta a consentire all'impresa artigiana di adottare forme maggiormente flessibili di commercializzazione dei propri prodotti, anche avvalendosi di locali non strettamente contigui o adiacenti ai locali di produzione, ma ubicati in sedi dedicate e distaccate dai medesimi locali produttivi, senza dover ottemperare agli adempimenti attualmente previsti per l'esercizio del commercio.

La Legge-quadro per l'artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni), cui risponde in senso conforme la legislazione regionale, prevede che per la vendita nei locali di produzione, *o ad essi contigui*, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni relative al commercio. Tale disposizione è stata confermata e resa maggiormente flessibile dal D.lgs n. 114/1998 ("Bersani") sulla riforma del commercio ove si dispone in particolare che, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, non si applicano agli artigiani iscritti all'Albo le norme sul commercio.

Tuttavia tali disposizioni di deroga non sono sufficienti per soddisfare le esigenze delle imprese artigiane sempre maggiormente orientate ad adottare forme più flessibili di commercializzazione dei propri prodotti e di prestazione dei propri servizi, anche avvalendosi di locali non strettamente contigui o adiacenti ai locali di produzione, ma ubicati in sedi dedicate e distaccate dai medesimi locali produttivi. In sostanza, tali esigenze sono legate all'evoluzione molto dinamica del mercato e delle relazioni che le imprese hanno la possibilità di sviluppare con la clientela mediante forme più moderne di commercializzazione dei prodotti e di prestazione dei loro servizi, anche avvalendosi di formule contrattuali snelle ed efficaci e sviluppando le potenzialità produttive derivanti dall'introduzione di innovazioni nel processo di produzione o di lavorazione e nell'organizzazione aziendale.

Altresì, occorre evidenziare che l'eventuale violazione dei limiti imposti dalle norme ancora vigenti comporta la perdita della qualifica artigiana e delle relative agevolazioni previste dalla legislazione economica e professionale a vantaggio del settore artigiano e determina il conseguente obbligo di inquadrarsi nel settore del commercio.

17

---

Anche sotto un profilo merceologico occorre, inoltre, evidenziare come la vendita dei propri prodotti o la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa artigiana in locali diversi da quelli produttivi o comunque dalla propria sede principale, non costituisca assolutamente attività di "commercio", vale a dire di acquisto e di rivendita di beni, né di prestazione di servizi di natura propriamente commerciale o del terziario: in sostanza, la circostanza che la vendita dei beni di propria produzione o la prestazione dei propri servizi avvengano in locali diversi da quelli produttivi non è tale da "trasformare" l'attività oggetto dell'impresa artigiana in attività di natura commerciale, ma costituisce esclusivamente una modalità organizzazione aziendale e di relazione economica con la clientela che non incide sulla natura intrinseca dell'attività svolta.

Nell'ottica esposta risulta ormai necessario rimuovere un vincolo ingiustificato rispetto alla libertà d'impresa artigiana riconoscendo alle imprese artigiane la possibilità di vendere liberamente i propri prodotti o di prestare i propri servizi, anche in locali differenti da quelli della sede principale dell'impresa, senza dover ottemperare al regime



autorizzatorio previsto per il commercio e mantenendo la relativa qualifica e l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

---

## 2. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE NEL SETTORE ARTISTICO

### SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA' COMPRO ORO

Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli obblighi del presente articolo non si applicano per le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»;
- b) all'articolo 4, comma 2, le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti «1000 euro»;
- c) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.»;
- d) all'articolo 10, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è proporzionalmente ridotta per le imprese artigiane in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro.»

### Motivazioni

La proposta intende semplificare la disciplina sull'attività di compro oro per le imprese artigiane orafe che praticano tale attività in via del tutto secondaria e saltuaria.

In tal senso, le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno già espresso sul tema parere favorevole, indirizzando il Governo ad individuare un meccanismo che consenta di distinguere i "compro oro" dalle botteghe orafe. Queste ultime svolgono in maniera soltanto residuale l'acquisto di preziosi usati e, di conseguenza, non dovrebbero essere caricate di ulteriori adempimenti e costi rispetto a quelli a cui sono già assoggettate.

Pertanto, le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare sono esentate dagli obblighi relativi alla tenuta del registro degli operatori compro oro e del conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

Inoltre, si propone di innalzare da 500 a 1000 euro il limite di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, conformemente a quanto stabilito per i limiti generali alla circolazione del contante,

Infine, si propone di ridurre proporzionalmente a favore delle imprese artigiane l'ammontare delle sanzioni per omissione di segnalazione di operazione sospetta in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro.

